



ALLEGATO A alla Dgr n. 1935 del 23 dicembre 2015

pag. 1/8

AZIONE A: INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE VITIVINICOLE. ANNUALITÀ 2016.

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA

1.1 Descrizione generale

La misura prevede l'erogazione di un aiuto agli investimenti, corrisposto sotto forma di contributo in conto capitale, per investimenti materiali o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione. Tali investimenti sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione o la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II del regolamento UE n. 1308/2013, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza energetica globale nonché trattamenti sostenibili.

1.2 Ambito territoriale

La misura è attivata su tutto il territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 Soggetti beneficiari

Microimprese, piccole e medie imprese agricole ai sensi del Regolamento UE n. 702/2014 in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo paragrafo 2.2.

2.2 Criteri di ammissibilità

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:

a) possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore agricolo, ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o IAP

- possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza professionale è dimostrata alternativamente mediante:

- a) titolo di studio attinente le materie agrarie;
- b) attestato di frequenza di un corso di formazione (150 ore) riconosciuto dalla Regione, finalizzato al miglioramento delle conoscenze e delle competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose dell'ambiente; svolgimento di attività agricola come capo azienda o coadiuvante familiare o lavoratore agricolo per almeno un triennio in data antecedente alla presentazione della domanda.

In relazione al titolo di studio attinente le materie agrarie di cui al punto a) questo deve essere stato conseguito in Italia presso scuola statale o paritaria (secondo le norme vigenti), ovvero all'estero ma legalmente accreditato in Italia.

I diplomi quinquennali di scuola superiore riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario

I titoli universitari riconosciuti ai fini del presente bando sono:

- Per le lauree triennali:

Lauree appartenente alle classi L-02 (Biotecnologie) se il corso di laurea è riferito a biotecnologie vegetali, alimentari e agro ambientali, L-25 (Scienze e tecnologie agrarie e forestali), L-26 (Scienze e tecnologie alimentari), L-38 (Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali)

- Per le lauree magistrali (già specialistiche):

Laurea Magistrale o a Ciclo Unico appartenente alle classi LM-07 (Biotecnologie agrarie), LM-69 (Scienze e tecnologie agrarie), LM-70 (Scienze e tecnologie alimentari), LM-86 (Scienze zootecniche e tecnologie animali), LM-73 (Scienze e tecnologie forestali ed ambientali), LM-42 (Medicina veterinaria)

Nel caso di società di persone, di società di capitali, di cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali, tutti i requisiti soggettivi devono essere in capo, rispettivamente, ad almeno un socio amministratore, ad almeno un amministratore e ad almeno un socio amministratore.

- b) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
- c) iscrizione nell'Anagrafe del Settore Primario
- d) dimensione economica aziendale pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone. L'elenco dei comuni montani è riportato nell'Allegato 9 al PSR 2014-2020.

Per il calcolo della Produzione Standard si fa riferimento alla metodologia illustrata dall'Allegato IV al Reg. (CE) n. 1242/2008, che istituisce una tipologia comunitaria delle aziende agricole. Per Produzione Standard si intende il valore normale della produzione lorda. La Produzione Standard è determinata, per ciascuna attività produttiva vegetale e animale, dall'indagine sulla struttura delle aziende agricole. La produzione standard totale dell'azienda equivale alla somma dei valori ottenuti per ciascuna attività produttiva moltiplicando le produzioni standard per unità per il numero di unità corrispondenti (ettari per le coltivazioni e capi per gli allevamenti).

La tabella con le Produzioni Standard predisposta da INEA e relativa alla regione Veneto sono consultabili al presente link: http://www.rica.inea.it/public/it/rls_ps.php.

- e) presentare un Piano Aziendale degli Investimenti (PAI), sottoscritto da parte di un tecnico, volto a dimostrare un incremento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda. Tale incremento sarà valutato sulla base del miglioramento della performance economica aziendale espressa in termini di incremento del Reddito Operativo.
Il PAI dovrà essere redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete Rurale Nazionale e disponibile sul sito di AVEPA.
- f) impegno a tenere la contabilità aziendale secondo i parametri definiti dalla Regione del Veneto per un periodo di 5 anni a partire dalla data della singola decisione di concedere il sostegno.
- g) impegno a condurre l'azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 Tipo di interventi

Gli investimenti devono assicurare il rispetto delle normative comunitarie applicabili all'investimento stesso. L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal DM n. 1831/2011 e s.m.i. "Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti"

Sono ammissibili i seguenti interventi:

1. Acquisto di botti in legno ivi comprese le barriques, per l'affinamento dei vini di qualità (DOC e DOCG)
2. Acquisto attrezzature per trasformazione e commercializzazione prodotti vitivinicoli, comprese le relative componenti impiantistiche necessarie per garantirne l'utilizzo, atte a svolgere le seguenti operazioni
 - pigiatura/ diraspatura
 - pressatura
 - filtrazione/ centrifugazione/flottazione
 - concentrazione/arricchimento
 - stabilizzazione
 - refrigerazione
 - trasporto materie prime, prodotti e sottoprodotti: pompe, nastri, coclee
 - dosaggio di elementi (O₂, SO₂, ecc)
 - imbottigliamento

- confezionamento
 - automazione magazzino
 - appassimento uve
3. Acquisto attrezzature di laboratorio per l'analisi chimico - fisica delle uve, dei mosti e dei vini finalizzate al campionamento, controllo e miglioramento dei parametri qualitativi delle produzioni
 4. Allestimento punti vendita al dettaglio aziendali ed extra-aziendali: acquisto di attrezzature e elementi di arredo per la realizzazione di punti vendita al dettaglio, esposizione e degustazione prodotti vitivinicoli, nel limite massimo di spesa di 600 €/mq.
 5. Acquisto di attrezzature informatiche e relativi programmi finalizzati a :
gestione aziendale, controllo degli impianti tecnologici finalizzati alla trasformazione, stoccaggio e movimentazione del prodotto, sviluppo di reti di informazione e comunicazione, commercializzazione delle produzioni

Non sono ammissibili i seguenti interventi:

- Acquisto di vasi vinari: serbatoi, vinificatori, fermentini, autoclavi e qualsiasi altro contenitore in acciaio e vetroresina utilizzabile per lo stoccaggio anche temporaneo dei prodotti vitivinicoli
- Acquisto di muletti, transpallet, benne di carico incluse le eventuali macchine operatrici associate
- Acquisto di pesi e bilance
- Acquisto di mezzi di trasporto
- Investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati;
- Investimenti di sostituzione: quegli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o esistenti, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata.
- Investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da specifiche norme comunitarie;
- Investimenti non congruenti in relazione alle esigenze ed alle disponibilità tecniche dell'azienda
- investimenti realizzati e/o installati in edifici di nuova costruzione che, alla data della rendicontazione, risultassero privi del certificato di agibilità.

3.2 Spese ammissibili:

Spese relative agli interventi ammissibili di cui al punto 3.1 e, fino ad un massimo del 5% di queste, spese generali, quali onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica.

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente alla data della presentazione della domanda ed entro i termini per la conclusione dell'operazione previsti nella comunicazione al beneficiario.

Per quanto non specificatamente espresso si fare riferimento agli "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A della DGR 1499/2011 e s.m.i.

3.3 Cumulo

Gli aiuti erogati nell'ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.

3.4 Stabilità delle operazioni

Le operazioni che beneficiano delle provvidenze a valere sulla presente misura sono assoggettate ai seguenti vincoli:

- destinazione d'uso, ossia il bene deve mantenere interamente la natura e le finalità specifiche per le quali è stato realizzato;
- divieto di alienazione, cessione, trasferimento a qualsiasi titolo del bene oggetto di contributo.

La durata dei suddetti impegni è pari a 3 anni. Tale termine decorre a partire dal pagamento del saldo al beneficiario.

La gestione dei casi particolari tra cui varianti, cause di forza maggiore, proroghe, rinunce, parziale esecuzione degli interventi, economie di spesa, casi di cessione è trattata nel documento "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A alla DGR n. 1499/11 e s.m.i..

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 Importo messo a bando

L'importo messo a bando per l'applicazione della presente misura è di euro 2.132.877,53.

Nel caso il budget riservato per gli interventi previsti dalla presente misura risultasse superiore a quello necessario per il finanziamento dell'ultima domanda posta utilmente in graduatoria, le risorse eccedenti saranno riallocate nella Azione B della presente misura riguardante le imprese di trasformazione e commercializzazione operanti nel settore vinicolo.

4.2 Livello ed entità dell'aiuto

L'intensità dell'aiuto pubblico è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile.

4.3 Limiti di intervento e di spesa

L'importo massimo della spesa ammessa a finanziamento è pari a 200.000 euro per soggetto giuridico beneficiario, mentre quello minimo è fissato in 25.000 euro.

L'importo massimo ammissibile, fatto salvo il limite di cui sopra, non può superare, nell'arco di 4 anni, la somma di 600.000 euro, comprensiva delle spese ammessa nell'ambito dei bandi relativi al PSR 2014-2020 del Veneto a partire dal 1 gennaio 2014.

4.4 Termini e scadenze per l'esecuzione e la rendicontazione delle operazioni

Le operazioni devono essere completate entro il 18/07/2016.

Nel caso l'investimento, entro tale data, venga solo parzialmente realizzato verranno ammesse a contributo esclusivamente le spese riferite a lotti funzionali realizzati entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al successivo paragrafo 4.6 se applicabile.

La rendicontazione delle operazioni deve avvenire entro il termine stabilito da AVEPA con proprio provvedimento, ai fini della conclusione dell'istruttoria di pagamento entro il 7 ottobre 2016, pena la decadenza della domanda.

4.5 Erogazione del contributo

Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la regolare realizzazione dell'operazione e determinare l'ammontare delle spese eleggibili a finanziamento.

L'importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal sopralluogo.

L'aiuto è versato solo dopo l'effettuazione del sopralluogo in cui viene verificata la regolare realizzazione delle operazioni. Il beneficiario non può richiedere anticipi e/o acconti.

4.6 Riduzioni del contributo.

La riduzione del contributo si applica nei seguenti casi:

1. spese eleggibili in esito all'istruttoria di pagamento.

Quando le spese eleggibili constatate in fase di istruttoria della domanda di pagamento risultano inferiori all'80 % di quelle ammissibili risultanti dal decreto di finanziamento si applicano le seguenti decurtazioni del contributo:

- Spese eleggibili in fase di istruttoria della domanda di pagamento inferiori all'80% delle spese ammissibili ma superiori al 70%: riduzione del contributo del 10%;
- Spese eleggibili in fase di istruttoria della domanda di pagamento uguali o inferiori al 70% delle spese ammissibili ma superiori al 60%: riduzione del contributo del 20%;
- Spese eleggibili in fase di istruttoria della domanda di pagamento uguali o inferiori al 60% delle spese ammissibili riduzione del contributo del 50%;

Tali riduzioni del contributo non si applicano nel caso la minor spesa eleggibile sia dovuta esclusivamente ad economie di spesa e la ditta abbia realizzato la totalità degli investimenti ammessi nella domanda di aiuto.

Qualora l'importo delle spese eleggibili risultanti dal di istruttoria della domanda di pagamento fosse inferiore al limite minimo stabilito dalla misura pari a € 25.000, il contributo viene revocato;

2. investimenti realizzati e relative spese fatturate entro la data prevista per la conclusione delle operazioni (18/07/2016) ma pagamento e quietanza delle fatture successivi a tale data ed entro i termini previsti per la rendicontazione. Su tali spese verrà applicato una riduzione del contributo del 20%.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 Priorità e punteggi

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell'istruttoria, verrà attribuito un punteggio in base agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati.

Per accedere ai benefici della presente misura la ditta deve dimostrare di essere in possesso di un punteggio minimo pari a 2 punti.

Le graduatorie sono stilate, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito:

1) Qualità della produzione aziendale

1.1 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >80% e <=100% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica.	Punti 4
1.2 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >55% e <=80% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica.	Punti 3
1.3 Produzione sottoposta a controllo dell'organismo certificatore compresa tra >30% e <=55% della produzione aziendale per: produzioni DOP-IGP vini, produzione biologica.	Punti 2

criterio di assegnazione

- Per l'assegnazione del punteggio, l'investimento deve essere connesso al prodotto/prodotti sottoposti al controllo da parte dell'organismo certificatore nell'ultima campagna utile prima della presentazione della domanda
- Per le produzioni DOP-IGP vini (DOC, DOCG, IGT), la percentuale va calcolata con riferimento alla produzione aziendale di uva oggetto di rivendicazione, rispetto alla produzione totale aziendale di uva, riportate nella dichiarazione unificata vitivinicola presentata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) nella campagna precedente e l'investimento deve essere connesso alla medesima produzione.
- Certificazione biologica: il produttore deve essere inserito nell'elenco nazionale dei produttori biologici.

2) Condizioni dell'imprenditore e dell'impresa

2.1 Impresa condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni, insediato da meno di 5 anni alla data di pubblicazione del bando e che non abbia percepito contributi a valere sul PGB e sulla misura 121 del PSR 2007-2013 o sulle sm 4.1 e 6.1 del PSR 2014-2020 Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2	Punti 7
2.2 Impresa condotta da agricoltore di età non superiore a 40 anni che non abbia percepito contributi a valere sul PGB e sulla misura 121 del PSR 2007-2013 o sulle sm 4.1 e 6.1 del PSR 2014-2020. Nel caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2	Punti 5
Imprese condotte da giovani IAP o Coltivatore Diretto di età non superiore a 40 anni. Nel	Punti 2

caso di società di persone, di cooperative, di società di capitali, il requisito deve essere in capo rispettivamente al socio, al socio amministratore, all'amministratore in possesso dei requisiti soggettivi di cui al paragrafo 2.	
Imprese con presenza, da almeno due anni, di giovani coadiuvanti a tempo pieno di età inferiore ai 40 anni regolarmente iscritti all'INPS.	Punti 1

5.2 Condizioni per l'accesso ai punteggi

L'accesso al punteggio dovrà essere esplicitamente indicato da parte del richiedente, che potrà richiedere un solo punteggio per ciascun criterio di priorità. Gli Uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.3 Elementi di preferenza

A parità di punteggio, nel caso di ditte individuali, è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per le società si fa riferimento alla data di nascita del socio amministratore più giovane.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 Presentazione dell'istanza

Le istanze di aiuto agli investimenti devono essere presentate agli Sportelli Unici Agricoli dell'Agenzia Veneta Pagamenti in Agricoltura, competenti per territorio entro i termini stabiliti dal presente bando, secondo le modalità previste dagli indirizzi procedurali di cui all'allegato A della DGR 1499 del 20/09/2011 e s.m.i e dalle disposizioni emanate da AVEPA.

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

1. piano aziendale a firma di un tecnico e del beneficiario redatto secondo il format messo a disposizione dalla Regione in collaborazione con ISMEA/Rete rurale e disponibile sul sito di AVEPA;
2. tre preventivi analitici di ditte in concorrenza e sottoscritti dal fornitore, accompagnati da relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo. Qualora la relazione non contenga motivazioni valide sarà ammesso il preventivo con l'importo inferiore;
3. copia della documentazione IVA riferita agli ultimi due anni fiscali conclusi a dimostrazione dei dati economici riportati nel Piano aziendale di investimento.

Casi particolari:

- qualora l'azienda sia stata soggetta ad ordinanza, da parte delle competenti autorità, per epizootie o fitopatie, gli ultimi due anni fiscali sono riferiti a quelli antecedenti la riconosciuta epizootia o fitopatia. Le aziende che rientrano in zone comprese nei Decreti di declaratoria per eccezionali avversità atmosferiche di cui al D. Lgs. 102/2004, possono riferire gli ultimi due anni fiscali a quelli antecedenti la riconosciuta eccezionale avversità.
- Le aziende che hanno iniziato l'attività nell'anno precedente la presentazione della domanda e che conferiscono parte o tutto il proprio prodotto ad organismi cooperativi od associativi, avendo contabilizzato solo il relativo acconto ricevuto, possono dimostrare il valore della P.L.V. conferita a saldo tramite una dichiarazione dell'Organismo associativo, contenente l'indicazione del quantitativo del prodotto conferito moltiplicato per il valore medio liquidato ai soci nell'ultimo anno fiscale, decurtato dell'acconto liquidato;
- Qualora il richiedente non sia in possesso, alla data di chiusura del bando, della dichiarazione annuale I.V.A. relative all'ultimo anno fiscale, potrà:
 - utilizzare documenti contabili equipollenti per la compilazione del piano aziendale;
- utilizzare la dichiarazione IVA per l'anno 2014, dichiarando che non vi sono state, nel corso dell'ultimo anno fiscale, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo) ed impegnandosi a presentare la documentazione non appena disponibile;

- Le imprese costituite nell'anno 2015 e nel 2016, comunque prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, al fine di non inficiare la possibilità di presentazione dell'istanza per la mancanza della relativa dichiarazione I.V.A. annuale completa, possono:
 - a) compilare la scheda di bilancio per l'anno 2015, purché l'attività sia iniziata entro i termini di presentazione della domanda unica per il pagamento a valere sul primo pilastro;
 - b) utilizzare le dichiarazioni IVA dell'azienda preesistente dichiarando che non sono intervenute, nell'ambito della azienda neocostituita, sostanziali variazioni nella struttura aziendale (terreni, fabbricati e dotazioni) e nella sua organizzazione (indirizzo produttivo). In tal caso, i limiti massimi di intervento e di spesa ammissibile si applicano all'azienda neocostituita tenuto conto di quanto eventualmente finanziato con il PSR alle aziende preesistenti successivamente al 1 gennaio 2014.

4. dichiarazione di possedere la qualifica di IAP qualora il soggetto richiedente non sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP. Nel caso di procedura extra ordinaria, ai sensi della DGR n. 435 del 31/03/2015, presentazione della documentazione necessaria per il rilascio della attestazione della qualifica IAP.

5. documentazione comprovante il punteggio richiesto per le produzioni biologiche: certificazione dell'ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei confronti del produttore (regolamenti CE n. 834/2007 e n. 889/2008).

I documenti indicati ai punti da 1) a 3) sono considerati essenziali ai fini dell'ammissibilità della domanda di aiuto; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio (punto 5) implica la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

6.2 Rendicontazione degli investimenti-

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare specifica domanda di pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA.

AVEPA avrà cura di fornire ad ogni singolo beneficiario, le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli investimenti e l'erogazione dell'aiuto.

Ai fini del pagamento del contributo concesso alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque allegato:

- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non trasferibili estratti conto)
- elenco dei macchinari ed attrezzature oggetto dell'aiuto con indicati i relativi numeri di matricola;
- breve relazione relativa alla realizzazione dell'operazione finanziata;
- copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di finanziabilità di AVEPA.

Per tutto quanto non specificatamente disciplinato dal presente bando si fa riferimento a quanto previsto nel documento di "Indirizzi procedurali" di cui all'Allegato A della DGR n. 1499/11 e s.m.i..

6.3 Disposizioni procedurali

Al fine di consentire la liquidazione dei contributi entro il 15/10/2016, come previsto dalle Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1308/2013 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione, per l'attuazione degli interventi del presente bando viene adottata la seguente tempistica:

Scadenza bando	45 giorni dalla pubblicazione sul BUR
Ricevibilità	Entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del bando
Finanziabilità	Entro il 31 marzo 2016
Realizzazione investimenti	Entro il 18 luglio 2016

Rendicontazione	Entro la data indicata da AVEPA con specifico provvedimento. La tardiva presentazione comporta la revoca della concessione del contributo
Istruttoria pagamenti	Entro il 07 ottobre 2016
Liquidazione contributo	Entro il 15 ottobre 2016

AVEPA entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura termini per la presentazione delle domande di aiuto pubblicherà sul proprio sito internet www.avepa.it l'elenco delle domande ricevibili con l'indicazione dei punteggi dichiarati e degli importi richiesti.

Al fine di contenere i tempi istruttori, AVEPA procederà ad effettuare l'esame delle domande pervenute in ordine decrescente di punteggio, come risulta dall'elenco delle istanze ricevibili.

AVEPA instruirà un numero adeguato di domande tale da assicurare il pieno utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per l'annualità 2016.

Per quanto non specificatamente espresso nel presente provvedimento si deve fare riferimento agli "Indirizzi procedurali" di cui all'allegato A della DGR 1499/2011 e s.m.i..

7. INDICATORI

- Ammontare della spesa pubblica realizzata
- Numero di imprese beneficiarie
- Volume totale dell'investimento